



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 40 del 23-02-2024

OGGETTO: Disciplinare per lo svolgimento di attività dello spettacolo ed intrattenimento negli esercizi di somministrazione - Approvazione

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 09:30 nella Sede Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Andrea Benini	SINDACO	P
Andrea Pecorini	VICESINDACO	P
Barbara Catalani	ASSESSORE	A
Mirjam Giorgieri	ASSESSORE	P
Alessandro Ricciuti	ASSESSORE	P
Francesco Ciompi	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il VICE SEGRETARIO GEMMA MAURI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che DPR n. 616/1977, come previsto dall'art. 19, ha attribuito ai Comuni la competenza in merito al rilascio delle licenze di polizia amministrativa, tra cui le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 per gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici;
- che l'art. 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevede che, al fine del rilascio delle predette licenze, il Sindaco disponga la verifica della solidità e sicurezza delle strutture utilizzate per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici, da parte di una commissione tecnica;
- che l'art. 86 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 il quale individua gli esercizi pubblici che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, (ristoranti, bar, pizzerie, pub, etc etc..).

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/1970 che dichiara l'incostituzionalità dell'art. 68 del TULPS nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore, mentre rimane necessaria, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del TULPS, la licenza del Questore se l'intrattenimento è svolto in ambito professionale.

Rilevato che la Corte di Cassazione ha precisato quando un intrattenimento è svolto in forma imprenditoriale avendo le seguenti caratteristiche:

- Pubblicità all'esterno tale da consentire un forte aumento della normale capienza.
- Pagamento di un biglietto di ingresso
- Aumento del prezzo delle consumazioni in occasione del trattenimento
- Modifica degli arredi in modo da orientare i clienti verso il trattenimento.
- Opere di contenimento del pubblico
- Coinvolgimento diretto del pubblico

Richiamato l'art.13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del TULPS rimuovendo, quindi, l'obbligo per i titolari di pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare, nelle aree dei pubblici esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti.

Considerato che la semplificazione apportata con la norma sopra indicate possa ingenerare qualche dubbio interpretativo rispetto all'applicazione nell'ipotesi di piccoli intrattenimenti musicali svolti nell'ambito dei locali di somministrazione di alimenti e bevande come attività congiunta e complementare.

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose approvato con delibera di C.C. n. 17 del 05/04/2019 al cui interno prevede l'art. 15 "Luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e pubblici esercizi, la Sezione II Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto", che indica solo gli adempimenti per la parte acustica e rumorosa delle attività di intrattenimento, ma non può essere esaustiva come linea guida complessiva per tutti gli uffici.

Ritenuto, pertanto utile, sia per l'operatività degli uffici che per le informazioni all'utenza, dotarsi di un disciplinare che, senza intervenire con funzioni regolamentari della materia, riassume le linee guida operative, in modo che risultino chiare e trasparenti al fine di evitare fraintendimenti interpretativi ed applicativi, con rischi di disparità di trattamento tra operatori economici.

Visto lo schema di disciplinare per lo svolgimento di attività dello spettacolo ed intrattenimento negli esercizi di somministrazione allegato al presente atto.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto.

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'allegato disciplinare per lo svolgimento di attività complementari di intrattenimento negli esercizi di somministrazione come strumento operativo per gli uffici e di uniforme informazione per l'utenza.

DELIBERA

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 1** si esprime parere:
Favorevole

Data, 14-02-2024

IL DIRIGENTE
GEMMA MAURI

ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

Data, 14-02-2024

IL DIRIGENTE
GEMMA MAURI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Andrea Benini

IL VICE SEGRETARIO
GEMMA MAURI